

AGEVOLAZIONI

Sabatini-ter: chiusi i termini per la presentazione delle domande

di Giovanna Greco

Con la **circolare del 23 marzo 2016 n. 26673**, il MISE aveva fornito numerose precisazioni sulla Sabatini *ter*, definendo i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del **contributo** di cui al D. M. 25 gennaio 2016, recante la disciplina della nuova edizione dell'intervento di sostegno al credito, che è entrato in vigore dal 10 marzo 2016. Il beneficio era stato introdotto con il **D.L. 69/2013 (decreto del fare)** per accrescere la competitività del sistema produttivo del paese garantendo un più semplice accesso al credito da parte di microimprese e PMI. Rammentiamo che, fino al termine individuato con la circolare di cui sopra, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e il procedimento per la concessione dei benefici continuavano ad essere disciplinati dal decreto interministeriale 27 novembre 2013 e dalle disposizioni operative contenute nella circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014, come modificata dalle circolari n. 71299 del 24 dicembre 2014, n. 14166 del 23 febbraio 2015 e n. 45998 del 26 giugno 2015.

L'agevolazione è diretta alle **micro, piccole e medie imprese** che operano **sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca ed esclusi industria carboniera, attività finanziarie e assicurative, produzione di imitazioni o sostituzione del latte o di prodotti lattiero – caseari**.

Per beneficiare delle agevolazioni, le imprese devono avere una **sede operativa** in Italia. Possono inoltrare la domanda le imprese che alla data di presentazione:

- sono regolarmente **costituite** ed iscritte nel Registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento UE n. 651/2014.

Le **agevolazioni** previste riguardano:

- un **finanziamento bancario** in conto interessi di importo compreso tra 20 mila e 2 milioni di euro per realizzare investimenti, anche mediante *leasing* finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché in *hardware, software* e tecnologie digitali (spese classificabili

nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile);

- un **contributo** pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni;
- una copertura sul finanziamento bancario, tramite il Fondo di Garanzia per le PMI, **fino all' 80% del suo ammontare.**

Sono agevolabili gli **investimenti** riguardanti:

- l'acquisto di un **impianto fotovoltaico**, a condizione che rientri nella nozione di "impianti", quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzi varie;
- l'acquisto di **arredi e attrezzi**, purché si tratti di beni strumentali ad uso produttivo, correlati all'attività svolta dall'impresa ed ubicati presso l'unità locale dell'impresa in cui è realizzato l'investimento.

La circolare fissava il **termine iniziale per la presentazione**, da parte delle PMI, delle domande di richiesta dell'agevolazione **a partire dal 2 maggio 2016**, utilizzando solo ed esclusivamente i moduli resi disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Purtroppo però a seguito **dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, dallo scorso 3 settembre 2016, non è più possibile presentare domande per l'accesso ai contributi**. Lo ha reso noto il MISE con **decreto del 2 settembre 2016**. Le richieste di prenotazione del contributo pervenute nel **mese di chiusura** dello sportello e non soddisfatte, acquisiscono priorità di prenotazione rispetto all'eventuale **riapertura**. Pertanto, da tale data le domande presentate dalle imprese sono considerate **irricevibili**.

Qualora, entro i **60 giorni successivi alla data di chiusura dello sportello** si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti

- dalla riduzione degli importi di finanziamento deliberati dalle banche o intermediari finanziari rispetto all'importo delle risorse prenotate in sede di richiesta di verifica di disponibilità,
- ovvero da possibili rinunce al contributo da parte delle imprese beneficiarie,

esse potranno essere utilizzate esclusivamente per **incrementare** l'importo della prenotazione disposta in misura parziale e, successivamente, rispettando l'ordine di presentazione delle richieste all'interno della medesima trasmissione mensile, per soddisfare eventuali **altre richieste** di prenotazione risultanti prive di copertura.

Per approfondire le opportunità offerte in termini di finanziamenti UE vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

Seminario di specializzazione

I FINANZIAMENTI EUROPEI PER LE PMI ►►

Bologna

Firenze

Milano

Roma

Treviso

Verona